

Principio di non discriminazione

- L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea.
- Attenzione alla discriminazione indiretta
Codice pari opportunità

Prof. Avv. Marta Cerioni





Tar Lombardia 3348/2025

uso “non verificato” di strumenti generativi possa sollevare questioni **deontologiche** e di **affidabilità**.

Affronta *per la prima volta* in ambito **amministrativo** l'uso **non verificato** dell'**intelligenza artificiale generativa** nella redazione di **atti giudiziari**. Si tratta del primo caso noto nell'ambito della giustizia amministrativa italiana in cui un giudice, rilevata la citazione di giurisprudenza **non pertinente o inesistente** generata da sistemi di IA, ha disposto la **trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** competente per **valutazioni di natura deontologica**.

La decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale ancora agli inizi ma significativo. Nel **marzo 2025 il Tribunale di Firenze** aveva affrontato un caso simile in ambito civile, ma aveva **escluso la lite temeraria** *ex art. 96 c.p.c.*, non ravvisando mala fede o colpa grave nell'avvocato che aveva utilizzato **citazioni errate generate da ChatGPT**. Al contrario, nel **settembre 2025, il Tribunale di Torino**, sezione Lavoro, ha **condannato** una parte *ex art. 96 c.p.c.* anche in ragione di un ricorso definito “*redatto col supporto dell'intelligenza artificiale*” e risultato un “**coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti**”. La pronuncia del TAR Milano si distingue per aver **spostato il focus dalla responsabilità processuale a quella specificamente deontologica**.

- Il TAR ha qualificato tali risultati come **“allucinazioni da intelligenza artificiale”**, **escludendo** che l'utilizzo di tali strumenti potesse avere **“una valenza esimente”**.
- Il Tribunale ha affermato che *“la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell'attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale”*. Ha inoltre sottolineato come tale condotta costituisca una **violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità** (richiamando esplicitamente *l'art. 88 del Codice di Procedura Civile* ed implicitamente *l'art. 9 del Codice Deontologico Forense*), in quanto l'inserimento di riferimenti errati introduce *“elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria”* e rende *“inutilmente gravosa”* l'attività di controllo da parte del giudice e delle controparti.
- Significativamente, il TAR ha anche menzionato la **“Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense”** ([Carta HOROS](#)), elaborata dall'**Ordine degli Avvocati di Milano** nel 2024, richiamando il principio della **centralità della decisione umana** e l'*“onere di verifica e controllo dell'esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale”* che grava sul difensore.
- Di conseguenza, il collegio ha disposto la trasmissione di copia della sentenza all'Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza.



Discrimen

- attività meramente esecutive
- Attività creative (su queste scrutinio più stringente!)
- Muta anche la capacità di valutazione del relatore

Prof. Avv. Marta Cerioni

Uso di IA può creare deficit cognitivi

Corriere, 3.12.2025

Prof. Avv. Marta Cerioni

Università e intelligenza artificiale: bisogna prevenire possibile emergenza cognitiva. Il digitale non allena la mente

4

L'AI INDEBOLISCE IL CERVELLO

di **Giulio Benanti** e **Sebastiano Maffettone**

L'uso di ChatGPT, Copilot e analoghi è sempre più diffuso tra studenti e giovani ricercatori. Un fenomeno che ha suscitato preoccupazione. Recenti ricerche di psicologia empirica hanno cercato di mostrare come — oltre a indubbi vantaggi in termini di efficienza e velocità — questo uso può avere dei costi non indifferenti. Si tratta di costi cognitivi e — avendo a che fare coi giovani ed essendo noi due professori — ci sembra necessario cercare di comprendere di cosa stiamo discutendo. In un esperimento targato MIT (Cambridge, Boston) otto ricercatori hanno suddiviso un campione di partecipanti in tre gruppi: gruppo LLM (large language models per IA generativa), gruppo Motore di ricerca (tipo Google standard), gruppo Solo-cervello (senza strumenti elettronici di supporto), in cui ogni partecipante ha utilizzato uno strumento specifico (o nessun strumento nel caso dell'ultimo gruppo) per scrivere un saggio. Sono state condotte 3 sessioni assegnando lo stesso compito a ogni partecipante. Nella quarta sessione è stato chiesto ai partecipanti di usare il cervello, mentre ai partecipanti del gruppo Solo-cervello è stato chiesto di usare l'LLM (da cervello a LLM). I ricercatori hanno poi adoperato elettroencefalogrammi (EEG) per valutare il coinvolgi-

mento di connettività neurale significativamente diversi, riflettendo strategie cognitive divergenti. In sostanza, si è constatato che la connettività cerebrale è diminuita sistematicamente con l'assemblare del supporto esterno: il gruppo Solo-cervello ha mostrato le reti più forti e più estese, il gruppo Motore di ricerca ha mostrato un coinvolgimento intermedio e quello LLM ha suscitato il coinvolgimento più debole. Nella quarta sessione, si è avuta una conferma indiretta di ciò: i partecipanti che sono passati da LLM a Solo-cervello hanno mostrato una connettività neurale più debole e un coinvolgimento più debole; i partecipanti da Solo-cervello a LLM all'opposto hanno dimo-

strato una maggiore capacità di richiamo nonostante, sembra chiaro che l'uso eccessivo di strumenti di AI generativa possa creare deficit cognitivi. Tutto questo che rafforza quanto scritto in un articolo di Vittorio Colao, sulle pagine di questo giornale (21 novembre 2025). In questo articolo, l'autore sostiene che un uso indifferenziato dell'AI generativa può portare a un diffuso conservatorismo ideale e a una conseguente crisi di capacità creativa. Noi aggiungiamo che sembra esserci evidenza scientifica anche di un possibile calo delle facoltà intellettuali. Tutto ciò ci induce a credere che la proposta di rafforzare il pensiero critico nell'insegnamento universitario, accompagnandolo ovviamente allo studio degli strumenti digitali, sia da prendere estremamente sul serio. Magari nell'ambito di un rilancio generale dei saperi umanistici come fattori potenziali in grado di favorire la creatività.



Di fronte a questi scenari, è lecito, se non doveroso, domandarsi se non si profili all'orizzonte una nuova, ineludibile missione per l'università. Se l'abuso di queste «protesi digitali» rischia di innescare quella che potremmo definire una vera e propria emergenza cognitiva — caratterizzata da un'atrofia delle connessioni neurali e da una dipendenza funzionale — l'accademia non può più limitarsi a essere

ne luogo di trasmissione del sapere o di me-



Esperimento del MIT

3 gruppi di studenti; IA, solo motore di ricerca, 1 solo cervello

Prof. Avv. Marta Cerioni

Elettroencefalografia

Connettività celebrare è diminuita con l'aumento dei supporti informatici

livello: neurale, linguistico e punteggio



Università come palestra per l'esercizio del solo cervello

Pensiero critico

Pensiero creativo ed innovativo (termine «scoperta»: qualcosa che prima non si sapeva e ora si sa; qualcosa che prima non c'era e ora c'è)

Difficile con IA che elabora dati già esistenti!

Pericolo di falsi positivi

USO
differenziato
dell'IA
Serve una
compliance
apposita
caso per
caso

Prof. Avv. Marta Cerioni

NO ad uso
indifferenziato

Diffuso
conservatorismo
ideale

Crisi di capacità
creativa

Evidenza
scientifica di un
possibile calo
delle facoltà
intellettuali

Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

Prof. Avv. Marta Cerioni

Edizione 2024-
2026


Aggiornamento
2026

Capitolo 5 - Dati e Intelligenza Artificiale

Dati e *data governance*

p. 131

In Italia, con il recepimento della Direttiva Europea (UE) 2019/1024 (cosiddetta Direttiva *Open Data*) sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, attuato con il Decreto lgs. n. 200/2021, che ha modificato il Decreto lgs. n. 36/2006, l'obiettivo strategico sopra delineato può essere perseguito attraverso l'implementazione delle nuove regole tecniche definite con le “Linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”


- 
- Tale documento, adottato con la Determinazione AgID n. 183/2023 ai sensi dell'art. 71 del CAD in applicazione dell'art. 12 del citato Decreto Lgs. N. 36/2006 e s.m.i., è finalizzato a supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di apertura dei dati e, quindi, favorire l'aumento dell'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo.
 - Tra questi tipi di dati rientrano anche quelli di elevato valore, identificati con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 sulla base delle sei categorie tematiche (dati geospaziali, dati relativi all'osservazione della Terra e all'ambiente, dati meteorologici, dati statistici, dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese, dati relativi alla mobilità) stabilite con la Direttiva *Open Data*. Con riferimento a tale Regolamento, è stata adottata da AgID una specifica Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore come documento di orientamento per le pubbliche amministrazioni per una più efficace implementazione delle disposizioni europee.

- Con il D. Lgs. n. 144/2024, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è stata designata, con riferimento al DGA, organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo di specifiche categorie di dati, ente per lo sportello unico, Autorità nazionale competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati.

sistema di misurazione e di *assessment* basato sui pertinenti standard ISO

Tali standard ISO, relativi sia alle caratteristiche della qualità che alla loro misurazione, sono indicati come riferimento utile nelle Linee Guida *Open Data*, che forniscono raccomandazioni ed esempi su come garantire un livello minimo della stessa qualità. Le medesime Linee Guida richiamano, per i dati della ricerca in particolare ma con raccomandazione di applicarli per tutte le tipologie di dati, i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità che rappresentano i 4 principi del framework FAIR (*Findable - Accessible - Interoperable - Reusable*).

Rintracciabile, Accessibile, Interoperabile, Riutilizzabile



Le Linee guida *Open Data* forniscono anche elementi utili di *data governance* in relazione ad aspetti organizzativi che possano abilitare un processo di apertura ed interoperabilità dei dati efficiente ed efficace. Anche l'interoperabilità, garantita dalla adozione di una semantica unica, come descritto nelle Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni, deve essere tenuta in conto nella *governance* dei dati.

Il processo di formazione e pubblicazione dei dati può seguire lo schema proposto nelle suddette Linee guida che si compone delle seguenti fasi:



1. identificazione (ricognizione, analisi dei vincoli, priorità e percorso di apertura dei dati);



2. analisi (analisi della qualità, bonifica, analisi di processo);



3. arricchimento (vocabolari controllati, ontologie, *mashup* e *linking* nei *linked open data - LOD*);



4. modellazione e documentazione (schemi dei dati, modelli dati, conservazione e storicizzazione);



5. validazione (qualità dei dati);



6. pubblicazione (metadattazione, politiche di accesso e licenza, modalità di pubblicazione).

Prof. Avv. Marta Cerioni

La *data governance* e la razionalizzazione delle banche dati esistenti interne alla PA, a garanzia dell'univocità e della qualità del dato, e la promozione della condivisione del patrimonio informativo detenuto dalle PA sono anche gli obiettivi richiamati nella Direttiva del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, concernente “Misure per l’attuazione dell’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” e che la stessa Direttiva indica di inserire tra i compiti da affidare ad apposite strutture di coordinamento o gruppi di lavoro esistenti o da istituire, anche all’interno dell’ufficio del RTD.

Data Act

- [Regolamento UE 2023/2854](#) (in vigore dall'11 gennaio 2024, pienamente applicabile dal 12 settembre 2025)
- pilastro della “European Data Strategy”. L’obiettivo del Regolamento è dare un forte impulso all’economia dei dati, aumentarne la disponibilità e incoraggiare l’innovazione che può nascere dalla loro condivisione e dal loro utilizzo.
- Il Data Act mira proprio a “rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dell’economia dei dati europea” e a creare una maggiore equità nella distribuzione del valore, con ricadute positive sull’economia dei diversi Paesi.

ecosistema italiano dell'interoperabilità,
formato *in primis* dalla Piattaforma Digitale
Nazionale Dati (PDND) del Dipartimento
per la trasformazione digitale e dal Catalogo
Nazionale Dati www.schema.gov.it

Strumenti:

1. Costituzionalismo digitale europeo
2. Bill of Right europeo
3. Sovranità digitale europea (in spazi de-territorializzati) e rinvigorimento Brussels Effect

Prof. Avv. Marta Cerioni



human-in-the-
loop

RISERVA DI
UMANITA'

Prof. Avv. Marta Cerioni

